



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE**  
**DI GENOVA**

**SEZIONE 8**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>FAILLA</b>	<b>MARIA CRISTINA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TEPPATI</b>	<b>LODOVICO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>D AVANZO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1910/11  
depositato il 17/10/2011

- avverso la sentenza n. 212/5/11  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

**controparti:**

COCOZZA MASSIMILIANO  
VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6/3 16100 GENOVA GE

**ESPOSITO MARIO**

VIA MURCAROLO 8 31 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6/3 16100 GENOVA GE

**MTM CARS DI RAVANO TIZIANA & C. SAS**

VIA MURCAROLO 2 D CANCELLO 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6/3 16100 GENOVA GE

**RAVANO TIZIANA**

**SEZIONE**

**N° 8**

**REG.GENERALE**

**N° 1910/11 (riunificato)**

**UDIENZA DEL**

**15/04/2013**

**ore 11:30**

**SENTENZA**

**N°**

*96*

**PRONUNCIATA IL:**

*15/04/13*

**DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL**

*17/10/13*

**Il Segretario**

*[Signature]*



(segue)

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1910/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/04/2013

ore 11:30

VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO

VIA E. DE AMICIS 6/3 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E010101610/2009 IRPEF 2004

- sull'appello r. 1911/11  
depositato il 17/10/2011

- avverso la sentenza n. 214/5/11  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

**controparti:**

COCOZZA MASSIMILIANO

VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO

VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

ESPOSITO MARIO

VIA MURCAROLO 8 31 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO

VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

MTM CARS DI RAVANO TIZIANA & C. SAS

VIA MURCAROLO 2 D CANCELLO 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO

VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

RAVANO TIZIANA

VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**

TIRELLI TEO

VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E010100366 2010 IRPEF 2005

- sull'appello n. 1912/11  
depositato il 17/10/2011



(segue)

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1910/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/04/2013

ore 11:30

- avverso la sentenza n. 211/5/11  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

**controparti:**  
COCOZZA MASSIMILIANO  
VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

ESPOSITO MARIO  
VIA MURCAROLO 8 31 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

RAVANO TIZIANA  
VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

MTM CARS DI RAVANO TIZIANA & C. SAS  
VIA MURCAROLO 2 D CANCELLO 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E010100370 2010 IRPEF 2007

- sull'appello n. 1913/11  
depositato il 17/10/2011

- avverso la sentenza n. 213/5/11  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

**controparti:**  
COCOZZA MASSIMILIANO  
VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE



(segue)

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1910/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/04/2013

ore 11:30

ESPOSITO MARIO  
VIA MURCARIOLO 8 31 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

RAVANO TIZIANA  
VIA G PESSALE 6 1 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

MTM CARS DI RAVANO TIZIANA & C. SAS  
VIA MURCAROLO 2 D CANCELLO 16167 GENOVA GE

**difeso da:**  
TIRELLI TEO  
VIA E. DE AMICIS 6-3 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E010100369 2010 IRPEF 2006

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:**

Preliminarmente, stante la connessione oggettiva e soggettiva fra i quattro procedimenti, si dispone la riunione degli appelli **RGA N. 1911/11, 1912/11 e 1913/11** all'appello **RGA N. 1910/11**.

**Appello RGA N. 1910/11** avverso la Sentenza N. 212 della CTP di Genova sez. n. 5, depositata il 28/06/2011.

**Appello RGA N. 1911/11** avverso la Sentenza N. 214 della CTP di Genova sez. n. 5, depositata il 28/06/2011.

**Appello RGA N. 1912/11** avverso la Sentenza N. 211 della CTP di Genova sez. n. 5, depositata il 28/06/2011.

**Appello RGA N. 1913/11** avverso la Sentenza N. 213 della CTP di Genova sez. n. 5, depositata il 28/06/2011.

Appelli proposti da:

**Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3.**

Controparti:

- **MTM CARS di Ravano Tiziana & C. s.a.s.**
- **Ravano Tiziana;**
- **Cocozza Massimiliano;**
- **Esposito Mario.**

Oggetto delle sentenze: avvisi di accertamento IVA + IRAP nei confronti della Società e IRPEF nei confronti dei Soci per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Con le citate sentenze venivano accolti i ricorsi e compensate le spese.

Fatto:

gli accertamenti prendono le mosse da processi verbali di constatazione redatti sia da funzionari dell'Ufficio di Genova 3 che da una verifica della G. di F. nei confronti della EUROGAM s.r.l. tra i cui clienti risulta essere la MTM CARS di Ravano Tiziana & C. S.a.s., da cui è emerso che negli anni dal 2004 al 2007 tale Ditta ha intrattenuto rapporti commerciali con M.R. di Rossi Marcello, Nuova Primauto S.r.l., B.M. Supermotor di Tassara Andrea, Motortrade S.r.l., Auto Mirage di A. Palermo, società tutte che pur con successiva rivendita nel territorio italiano, non effettuavano versamenti IVA, non hanno strutture idonee a supportare l'attività di impresa essendo prive di capitale di dotazione e di autonoma organizzazione ed in cui è assente lo scopo del profitto.

Per l'anno 2004 l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della **MTM CARS di Ravano Tiziana & C. s.a.s.** richiamando integralmente il p.v.c., peraltro conosciuto dalla parte, rettificando il reddito nel seguente modo:

- per operazioni ritenute inesistenti di €. 340.134,68;
- per indebita detrazione IVA per €. 50.858,00;
- reddito imponibile in €. 366.271,00.
- Valore della controversia €. 82.800,00

Ai fine IRPEF provvedeva altresì a rettificare di conseguenza il reddito dei soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili pari al 33,33% ciascuno. Emetteva pertanto avvisi di accertamento nei confronti dei soci compartecipi, rispettivamente come segue:

- **Ravano Tiziana** accertamento n. R4E010101613, valore della controversia €. 61.500,00;
- **Cocozza Massimiliano** accertamento n. R4E010101610, valore della controversia €. 55.705,00;
- **Esposito Mario** accertamento n. R4E010101611, valore della controversia €. 57.664,00.

Per l'anno 2005 l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della **MTM CARS di Ravano Tiziana & C. s.a.s.** richiamando integralmente il p.v.c., peraltro conosciuto dalla parte, rettificando il reddito nel seguente modo:

- per operazioni ritenute inesistenti per complessivi €. 173.666,33;
- per indebita detrazione IVA per €. 34.733,20;
- reddito imponibile in €. 283.138,00.
- Valore della controversia €. 61.369,00.

Ai fine IRPEF provvedeva altresì a rettificare di conseguenza il reddito dei soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili pari al 33,33% ciascuno. Emetteva pertanto avvisi di accertamento nei confronti dei soci compartecipi, rispettivamente come segue:

- **Ravano Tiziana** accertamento n. R4E010100366, valore della controversia €. 40.441,00;
- **Cocozza Massimiliano** accertamento n. R4E010100371, valore della controversia €. 30.725,00;
- **Esposito Mario** accertamento n. R4E010100376, valore della controversia €. 30.849,00.

Per l'anno 2006 l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della **MTM CARS di Ravano Tiziana & C. s.a.s.** richiamando integralmente il p.v.c., peraltro conosciuto dalla parte, rettificando il reddito nel seguente modo:

- per operazioni ritenute inesistenti per complessivi €. 164.416,68;
- per indebita detrazione IVA per €. 32.833,33;
- reddito imponibile in €. 480.591,00.
- Valore della controversia €. 110.071,00.

Ai fine IRPEF provvedeva altresì a rettificare di conseguenza il reddito dei soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili pari al 33,33% ciascuno. Emetteva pertanto avvisi di accertamento nei confronti dei soci compartecipi, rispettivamente come segue:

- **Ravano Tiziana** accertamento n. R4E010101369, valore della controversia €. 73.931,00;
- **Cocozza Massimiliano** accertamento n. R4E010100372, valore della controversia €. 64.481,00;
- **Esposito Mario** accertamento n. R4E010100377, valore della controversia €. 60.818,00.

Per l'anno 2007 l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della **MTM CARS di Ravano Tiziana & C. s.a.s.** richiamando integralmente il p.v.c., peraltro conosciuto dalla parte, rettificando il reddito nel seguente modo:

- per operazioni ritenute inesistenti per complessivi €. 297.417,82;
- per indebita detrazione IVA per €. 59.483,56;
- reddito imponibile in €. 328.837,00.
- Valore della controversia €. 77.112,00.

Ai fine IRPEF provvedeva altresì a rettificare di conseguenza il reddito dei soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili pari al 33,33% ciascuno. Emetteva pertanto avvisi di accertamento nei confronti dei soci compartecipi, rispettivamente come segue:

- **Ravano Tiziana** accertamento n. R4E010101370, valore della controversia €. 51.959,00;
- **Cocozza Massimiliano** accertamento n. R4E010100374, valore della controversia €.44.159,00;
- **Esposito Mario** accertamento n. R4E010100378, valore della controversia €. 41.191,00.

L'Ufficio presenta appelli alle sentenze emesse dalla CTP, sia nei confronti della Società MTM CARS s.a.s. che dei tre Soci, al 33,33%, Ravano Tiziana, Cocozza Massimiliano ed Esposito Mario, con le motivazioni di seguito enunciate:

- gli acquisti della MTM CARS s.a.s. avvenivano a prezzi di particolare favore, detraendo l'ammontare dell'IVA, applicata su un valore imponibile sempre inferiore al prezzo di acquisto estero e, presumibilmente mai pagata o pagata solo in parte. Le fatture relative a tali operazioni vengono considerate fittizie per "operazioni soggettivamente inesistenti" di cui all'art. 1 lett. a) D.Lgs. n. 74/2000. I costi che la MTM CARS s.a.s. ha sostenuto per l'acquisto delle autovetture destinate alla rivendita, sono sempre inferiori al prezzo che i suoi stessi fornitori pagano per l'acquisto all'estero delle auto, pertanto al di fuori di qualsiasi logica di mercato (gli allegati al p.v.c. del 06/12/2004 dimostrano quanto specificato),
- tutto ciò dimostra che la MTM CARS ha collocato sul mercato autovetture a prezzi competitivi che, se praticati da aziende operanti nel rispetto delle norme, sarebbero risultati non remunerativi, al punto da non consentire la sopravvivenza sul mercato. Del resto, la medesima fonte di guadagno principale risultava essere l'indebita detrazione di IVA praticata durante l'attività di compravendita di autovetture;
- il fenomeno delle frodi IVA è da tempo oggetto di analisi da parte degli organi comunitari, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione. Secondo la giurisprudenza comunitaria il diritto alla detrazione è condizionato dallo stato soggettivo del cessionario che, non solo deve essere inconsapevole della frode, ma deve aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di restarvi coinvolto, come manifesta l'espressione "*senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere*", utilizzata ripetutamente dalla Corte di Giustizia;
- in considerazione di ciò, le giustificazioni addotte dalla CTP con le sentenze impegnate al fine di evidenziare la buona fede della società contribuente e la sua totale estraneità al meccanismo fraudolento, appaiono del tutto insufficienti e fuorvianti;
- per quanto attiene la ripresa a tassazione ai fini delle II DD nonché dell'IRAP, l'Ufficio insiste nell'affermare che l'illiceità delle operazioni sopra descritte comporta l'indeducibilità dei costi ad esse inerenti ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis della L. n. 537/93, a nulla influendo che le

- cessioni delle autovetture siano operazioni regolari, come del resto indicato nella Circolare 26/09/2005 n. 42;
- il disconoscimento dei costi relativi alle operazioni di tal specie è, quindi, conseguenza di una precisa volontà del Legislatore, scelta che appare perfettamente coerente con l'intero ordinamento giuridico in quanto si pone come espressione di una esigenza di legalità del sistema e, nel contempo, come elemento di deterrenza nel tentativo di ridimensionare il fenomeno che comporta notevoli danni all'Erario;
  - ne consegue che qualora, come auspicato, il collegio giudicante adito dovesse confermare la correttezza di impostazione dell'accertamento non potrebbe che confermare anche il recupero in materia di II DD.
  - per quanto riguarda la determinazione del reddito ai fini IRPEF a carico dei Soci, va rilevato che la stessa è consequenziale a quanto definitivamente deciso a nome della Società partecipata, ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 DPR n. 917/86 (che disciplina l'imputazione a ciascun socio del reddito prodotto dalla Società partecipata, proporzionalmente alla sua quota di compartecipazione agli utili). La pretesa fiscale risultava infatti legittima sulla base del maggior reddito accertato in capo alla Società partecipata, accertamento che costituisce legittimo titolo precostituito e di riferimento per l'accertamento notificato a ciascun Socio e riguardante esclusivamente il suo reddito di partecipazione

Chiede:

- in via principale, disattesa ogni contraria istanza, in annullamento e integrale riforma della sentenza appellata, dichiarare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e per l'effetto confermare gli avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Società MTM CARS di Ravano Tiziana & C. s.a.s. ed i tre Soci al 33,33%, Ravano Tiziana, Coccozza Massimiliano ed Esposito Mario presentano le controdeduzioni con le motivazioni di seguito riassunte:

- le doglianze lamentate dall'Ufficio appellante risultano infondate in fatto ed in diritto e devono, pertanto, essere integralmente rigettate;
- si richiamano in toto le deduzioni, argomentazioni ed eccezioni sviluppate nei precedenti scritti difensivi di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti;
- con il motivo di appello interposto, controparte deduce che le considerazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine al fatto che MTM CARS s.a.s. *"ha fornito ampie e circostanziate prove sulla buona*

*fede e sulla sua estraneità al meccanismo fraudolento*” in questione “*non risultano condivisibili ed apprezzabili*”. Invero, in alcun modo si comprendono le predette affermazioni atteso che MTM CARS s.a.s. ha provato l'effettività delle operazioni economiche poste in essere negli anni in esame, infondatamente contestate dall'Ufficio, producendo documentazione idonea a dimostrare la regolarità delle stesse; operazioni, peraltro, tutte caratterizzate dalla sussistenza di riscontro documentale con comprovate movimentazioni bancarie (v. fascicolo di primo grado nn prodd. N. da 1 a 15);

- è irrilevante quanto riscontrato dall'Ufficio in riferimento alle caratteristiche delle operazioni compiute, che non possono essere ritenute fittizie come asserisce infondatamente controparte nel proprio atto di appello, sussistendo prova documentale dell'effettivo compimento delle medesime. Anche quanto asserito da controparte in merito agli acquisti effettuati da MTM CARS s.a.s., avvenuti, a suo dire, a prezzi di particolare favore, si è dimostrato infondato, essendo stata acquisita agli atti la documentazione attestante l'esatto contrario. Risulta, infatti, documentato come le transazioni siano state effettuate sulla base di condizioni usuali, a prezzi congrui, in linea con le quotazioni dell'epoca, considerate peraltro le specifiche condizioni dei veicoli;
- è risultato che le autovetture a cui controparte fa riferimento sono state effettivamente importate, acquistate e quindi vendute, tanto che a contrario l'Ufficio nulla ha nello specifico dedotto e tantomeno provato, così da potersi ritenere accertata in via definitiva la circostanza che le operazioni siano state realmente compiute. In merito, la CTP ha correttamente statuito che *“dal raffronto del prezzo di acquisto e quello di vendita è stato applicato un minimo margine di ricavo, rientrante nella logica di mercato”*;
- generiche e prive di motivazione appaiono pure le considerazioni dell'Ufficio in merito all'asserita consapevolezza di MTM CARS s.a.s. di intrattenere rapporti con “soggetti interposti”, mancando al riguardo alcun elemento obiettivo che possa far ritenere provata la conoscenza da parte di quest'ultima delle circostanze indicate dai Funzionari per considerare sussistente l'asserita natura fittizia “sotto il profilo soggettivo” delle operazioni poste in essere, tenuto conto che i soggetti c.d. “interposti” risultavano in realtà operanti e regolarmente iscritti nei relativi registri delle imprese tenuti presso le Camere di Commercio di competenza,

nonché muniti di partita IVA, come risultante dalle fatture dai medesimi emesse;

- l'Amministrazione asserisce ancora l'indeducibilità dei costi e delle spese sostenute da MTM CARS s.a.s. con riferimento alle operazioni contestate, unicamente affermando che MTM CARS s.a.s. sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad una operazione che si iscriveva in frode all'IVA. Orbene, anche tale argomentazione avversaria è priva di fondamento, oltre ad essere sfornita del benché minimo supporto probatorio. Come già rilevato in primo grado, MTM CARS s.a.s. ha agito in assoluta buona fede, scegliendo i fornitori che le offrivano il minor prezzo, sempre comunque di mercato, pagando detto prezzo in conformità alle pattuizioni e ricevendo l'autovettura richiesta, accompagnata da regolare fattura. MTM CARS s.a.s. non poteva sapere, né aveva il potere di accertare (vista la legge sulla privacy, che non consente l'accesso ai documenti fiscali altrui) se tali fornitori provvedessero agli adempimenti e ai versamenti fiscali dovuti per legge. La stessa aveva solo il dovere, totalmente assolto, di identificare tali soggetti, verificando l'esistenza del loro numero di partita IVA;
- da quanto esposto risulta evidente come gli esponenti non avessero modo alcuno di sapere, o anche solo immaginare, di intrattenere rapporti con soggetti fiscalmente inadempienti. Ribadisce ancora il Giudice delle leggi, si pensi al fatto che il contribuente non ha tratto alcun beneficio dalla frode, né in termini fiscali, né per aver acquistato beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, come ampiamente dimostrato dalla documentazione prodotta.
- In ogni caso, si ribadisce, MTM CARS s.a.s. ha fornito elementi idonei a dimostrare la sua estraneità e buona fede, provando per tabulas di aver eseguito normali operazioni commerciali senza ricavare benefici né fiscali né per i prezzi ottenuti all'atto dell'acquisto dei veicoli;
- Stante quanto sopra, si confida per l'integrale rigetto dell'appello avversario, avanzato riformulando pedissequamente le deduzioni svolte in Primo Grado e senza, nello specifico, evidenziare quali sarebbero stati, a dire dell'Ufficio, gli error in procedendo e/o gli error in iudicando commessi dal Giudice di Primo Grado.

Chiede:

- si insta affinché, con il rigetto del gravame, vengano poste a carico dell'Ufficio appellante le spese del presente grado di giudizio.

## MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione, analizzati gli atti, rileva quanto segue:

- dai verbali della G. di F. risulta che gli acquisti della MTM CARS s.a.s., presso le società evidenziate nel PVC stesso, avvenivano a prezzi favorevoli, inferiori al prezzo di acquisto estero, potendo quindi collocare sul mercato autovetture a prezzi competitivi. La fonte di guadagno non può che essere l'indebita detrazione dell'IVA praticata nella compravendita delle autovetture;
- le frodi IVA sono da tempo oggetto di analisi da parte degli organi comunitari, della Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione. La giurisprudenza comunitaria stabilisce che per aver diritto alla detrazione, il concessionario, non solo deve essere inconsapevole della frode, ma deve aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di esservi coinvolto. Nel caso di specie la Ditta dichiara di aver verificato che i soggetti c.d. "interposti" risultassero iscritti nei registri delle imprese presso le Camere di Commercio di competenza, nonché fossero muniti di partita IVA. Ma dalle indagini della G. di F. le società c.d. "interposte", non effettuavano i versamenti dell'IVA e non avevano strutture idonee ad esercitare l'attività di impresa, in quanto prive di capitale di dotazioni e di autonoma organizzazione e senza scopo di profitto;
- in particolare la Corte di Cassazione stabilisce che l'aver pagato le fatture con IVA non esonera l'acquirente dalle sue responsabilità inerenti la correttezza delle transazioni. Pertanto vanno confermati gli accertamenti IVA di cui agli accertamenti in epigrafe.;
- per quanto riguarda la indeducibilità dei costi e delle spese, va rilevato che la nuova normativa di cui al comma 4 bis dell'art. 14 della L. n. 537/1993, riscritto dall'art. 8 del DL n.16 del 2 marzo 2012, stabilisce che l'amministrazione può contestare l'indeducibilità dei costi da reato e delle spese relative a beni e servizi riconducibili ad attività qualificabili come delitti non colposi solamente nel caso in cui sia stata esercitata azione penale da parte del Pubblico Ministero. Pertanto nel caso di specie i costi inerenti l'acquisto delle autovetture vanno ammessi in deduzione nella ricostruzione del reddito d'impresa in quanto effettivamente sostenuti, non riguardano operazioni "oggettivamente inesistenti" e sono inerenti e documentati. Di conseguenza l'ammessa deducibilità dei costi comporta la conferma dell'annullamento dei rilievi, di cui agli accertamenti in epigrafe, limitatamente alla parte riguardante le imposte dirette.

La Commissione, Considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali, del presente grado di giudizio, fra le parti ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.

**P.Q.M.**

La Commissione

In parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, conferma gli accertamenti IVA, sia nei confronti della Soc. MTM Cars s.a.s. che nei confronti dei soci compartecipi, annullando i rilievi in materia di imposte dirette.  
Spese compensate.

Genova, 15/04/2013.

IL RELATORE

Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Cristina Failla

